



ORDINANZA MUNICIPALE concernente la lotta alla zanzara tigre

Il **Municipio di Pura**, richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- gli artt. 23, 24 e 44 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;
- disposizioni emanate dal Gruppo cantonale di lavoro zanzare (GLZ) – www.ti.ch/zanzare;
- ogni altra disposizione applicabile;

o r d i n a:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale del Comune di Pura, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo ed è attiva sia di giorno che di notte.

² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e può imporre divieti alla popolazione, proporzionali al pericolo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.

³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, i trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o irreperibilità, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁴ In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 4 Raccomandazioni

Da aprile a novembre si raccomanda di:

- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- c) coprire ermeticamente o con zanzariera, dopo l'uso, tutti i contenitori per la raccolta di acqua destinata all'irrigazione di orti o per attività di cantiere;
- d) colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- e) non tenere piante acquatiche in vaso.

Art. 5 Divieti

¹ È in particolare vietato tenere all'aperto, se non vengono applicate le raccomandazioni citate all'art. 4 della presente Ordinanza:

- a) copertoni;
- b) contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
- c) qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante anche temporanea.

² I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Art. 6 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50. -- a fr. 10'000. -- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

² Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco
Matteo Patriarca



La Segretaria
Sabina Darani



Pura, 6 luglio 2023
Risoluzione municipale 2202 / 03.07.2023

Data di pubblicazione: 06.07.2023